

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARTINO

Seduta del 18/06/2019

Esame del ricorso n. 1470235/2018 del 15/12/2018

proposto da FRAGASSO GIANFRANCO

nei confronti di :



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARTINO

Seduta del 18/06/2019

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, rende noto che:

- stipulava con l'intermediario resistente un contratto di mutuo prima casa, successivamente sospeso per un periodo di 18 mesi *“a norma del fondo solidarietà CONSAP”*;
- la resistente *“ha calcolato circa 5.500,00 euro di interessi da sospensione”* prendendo a base del calcolo *“il debito residuo e non unicamente l'importo della rata”*;
- con reclamo del 6.9.2018, veniva dunque richiesta la restituzione di quanto versato in eccesso (alla data del reclamo, detto importo era stato calcolato pari a euro 1.063,14);
- l'intermediario forniva riscontro negativo eccependo che la decisione invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni non avesse alcuna rilevanza nel caso di specie, inducendo dunque la parte alla presentazione dell'odierno ricorso.

Chiede dunque, nelle conclusioni, quanto segue:



RICHIESTE ALL'ARBITRO

ACCERTARE L'IRREGOLARITA' E FAR RIFARE IL CONTEGGIO IN BASE ALL'IMPORTO RATA:

L'intermediario convenuto non si è costituito.

DIRITTO

Parte ricorrente, nella descrizione delle doglianze rivolte all'Arbitro, specifica unicamente che, in relazione al mutuo fondiario prima casa di cui risulta titolare, ha goduto della sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 18 mesi *“a norma di quanto previsto dal Fondo di solidarietà CONSAP”* (*rectius*: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 e seguenti, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni).

Assume, al riguardo, che la norma sulla base della quale è stata concessa la sospensione *“non è una legge regionale (quale quella, per esempio, della sospensione per eventi eccezionali) bensì una norma nazionale per venire incontro a soggetti economicamente in difficoltà (ad esempio come nel mio caso, per disoccupazione)”*.

L'intermediario, che non ha presentato controdeduzioni, in sede di riscontro al reclamo aveva ritenuto di non dare corso alle richieste del ricorrente argomentando come segue:

Oggetto: Sua mail tramite pec in data 6 settembre 2018 ad oggetto *Interessi da sospensione*.

Con riferimento alla mail in oggetto, la Banca segnala che la Decisione ABF n.3257 del 14 giugno 2013 è già stata oggetto di analisi ed approfondimenti, anche a livello di Associazione di categoria. Da tali approfondimenti è emersa la correttezza del conteggio degli interessi da sospensione sul debito residuo operato dalla scrivente Banca e quindi il rispetto delle disposizioni di legge in vigore e delle indicazioni della Regione Emilia Romagna.

Conseguentemente, quanto da lei indicato nella mail in oggetto in merito al recupero di interessi a suo avviso non dovuti rappresenta una proposta infondata e inaccettabili dalla Banca.

La questione sollevata da parte ricorrente riguarda, dunque, la corretta modalità di quantificazione dei c.d. “interessi di sospensione”; nello specifico, viene contestato che detti interessi siano stati calcolati sull'intero debito residuo alla data di ripresa dei pagamenti, anziché sul solo capitale sospeso.

Occorre preliminarmente accertare la “natura” della sospensiva, e verificare se cioè si tratti di una fattispecie di moratoria *ex lege* ovvero negoziale.

Nel primo caso, sulla scorta di quanto già affermato dai Collegi Territoriali e dal Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 4123/15, 4136/2015 e 5863/15), la base di calcolo degli “interessi da sospensiva” si deve individuare nelle disposizioni legislative applicabili al caso concreto, mentre nel secondo caso occorre far riferimento alle pattuizioni negoziali intercorse tra le parti.

Nel caso di specie, come detto, si versa nell'ipotesi di moratoria *ex lege*, prevista dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 e seguenti, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni.

La questione è stata oggetto di ampia e generale disamina nella decisione del Collegio di



Coordinamento n. 4136/18, che ha riepilogato la normativa rilevante in un caso di sospensione analogo a quello di specie ed enucleato alcuni principi di diritto rilevanti: dalla pronuncia è dato desumere che come, nel caso di una sospensione ex Legge n. 244/2017, viene confermato l'orientamento in base al quale "si esclude che il calcolo degli interessi sia da rapportare all'intero debito residuo"; viceversa, esso deve essere calcolato "sulla sola quota capitale delle rate sospese".

Si consideri altresì quanto statuito dal Collegio di Milano nella recente decisione n. 26974/18, e dal Collegio di Coordinamento n. 5863/15 (decisione relativa alla diversa ipotesi di sospensione per il sisma che ha colpito nel 2012/13 la Regione Emilia Romagna). In detta decisione viene richiamata l'attenzione sulle finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame, tanto da non apparire irragionevole ritenere, sulla base dei principi riconducibili all'art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti.

Tanto premesso in punto di diritto, tornando al caso di specie, occorre rilevare che non si dispone di informazioni di dettaglio relative al periodo durante il quale il ricorrente ha beneficiato della moratoria, nonché alla sussistenza di eventuali accordi intercorsi tra le parti all'atto della richiesta/concessione della sospensione.

Non risulta invero versato in atti alcuno dei seguenti documenti:

- documentazione contrattuale originaria (contratto di mutuo e piano di ammortamento);
- eventuale accordo di rinegoziazione coevo alla richiesta di sospensione;
- comunicazioni intercorse tra le parti all'atto della ripresa dei pagamenti.

Va rilevato al riguardo che, nella fase di riscontro al reclamo, la resistente non abbia comunque contestato, né la circostanza della concessione di una moratoria della durata di 18 mesi, né la tipologia di moratoria invocata da parte ricorrente (i.e. ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 475 e seguenti, L. 244/2007 - legge finanziaria 2008 - istitutivo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

Parimenti non contestate paiono essere, altresì, le circostanze affermate da parte ricorrente e relative:

- all'avvenuto computo dei c.d. "interessi da sospensione" sull'intero debito residuo, e non sulle sole quote in scadenza nel periodo di sospensione;
- alla mancata restituzione di alcunché da parte della resistente.

Tanto considerato, il ricorso va accolto: l'intermediario avrebbe dovuto correttamente computare i c.d. interessi da sospensione sulle sole quote in scadenza nel periodo di sospensione, e non anche sull'intero debito residuo.

Adeguandosi a tale criterio, l'intermediario dovrà dunque procedere al ricalcolo degli importi dovuti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI